INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLE AREE DI CRISI

Art. 2

Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite

Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilita' dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto - legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilita' per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilita', a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilita' di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilita', di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma e' subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di L. 2.500.000.000 per l'anno 1997. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attivita' produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' concessa una proroga dell'indennita' di mobilita' sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente

comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997.

Versione in vigore dal 13 novembre 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi
Estremi	Decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-occupazione-e-di-trattamenti-di/art-2-sostegno-del-reddito-ai-lavoratori-gia-dipendenti-da-aziende/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it